



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara
e ne forma parte integrante e sostanziale**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO
RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI
EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA - ANNI 2024-2027 - LOTTO 1 - RAVENNA E
CERVIA - LOTTO 2 - FAENZA, LUGO, RIOLO TERME E
CASOLA VALSENO, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO
PER ULTERIORI DUE ANNI - CUI S00356680397202400006**

CIG LOTTO 1 _____
CIG LOTTO 2 _____

Documento firmato digitalmente



Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	13
3.2 REVISIONE PREZZI	13
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	18
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	23
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. SOPRALLUOGO.....	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	31
15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	32

Documento firmato digitalmente



15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	35
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	35
16.	OFFERTA TECNICA	38
17.	OFFERTA ECONOMICA	42
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	43
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	46
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	47
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	48
18.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	49
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	49
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	50
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	50
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	51
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	52
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	53
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	55
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	55
27.	ACCESSO AGLI ATTI	56
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	56
30.	ALTRE PRESCRIZIONI	56
31.	ALLEGATI	57

Documento firmato digitalmente



PREMESSE

Con **Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. _____ del _____**, questa Amministrazione ha deciso di affidare il SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNI 2024-2027 - LOTTO 1 - RAVENNA E CERVIA - LOTTO 2 - FAENZA, LUGO, RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 1, lettera a) dell'Allegato I.3 del D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è: Ravenna codice NUTS ITH57

lotto 1 - Ravenna e Cervia - **CIG _____** - CUI S00356680397202400006

lotto 2 – Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio – **CIG _____** - CUI S00356680397202400006

Il Responsabile unico del progetto è, ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Marco Conti, nominato con Provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 819 del 08/07/2024, mconti@mail.provincia.ra.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale. La piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la presente procedura di gara è gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (in seguito SATER)
Documento firmato digitalmente



accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito). Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Documento firmato digitalmente



La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito

Documento firmato digitalmente



certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

Documento firmato digitalmente



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) **A1** Dichiarazione di partecipazione;
- e) **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE;
- f) **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice;
- g) **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese;
- h) **A5** Attestazione di avvalimento;
- i) **A6** Dichiarazioni per reti di imprese;
- j) **A7** Dichiarazione quote RTI costituito;
- k) Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- l) Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;
- m) Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 55 del 10 giugno 2020;
- n) Elaborati di progetto;
- o) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa accessibili ai seguenti indirizzi <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.provincia.ra.it/bandigara> e sulla Piattaforma al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER, previa registrazione, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Documento firmato digitalmente



Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

NON SONO DUNQUE AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione è recapitata, nei modi sopra indicati, a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la gestione degli Impianti termici, l'esercizio e conduzione, la manutenzione, le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione periodica e programmata e - dove previsto- straordinaria, oltre che la delega a TERZO RESPONSABILE, degli apparati e dei sistemi di climatizzazione invernale, estiva, di produzione di acqua calda sanitaria presenti nelle centrali e sottocentrali a servizio degli Edifici di competenza della Provincia di Ravenna, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto e in generale in tutti gli elaborati costituenti il progetto del servizio.

Documento firmato digitalmente



L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - Ravenna e Cervia		€ 115.620,00
2	SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio		€ 88.740,00

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio di suddivisione territoriale, sulla base delle descrizioni riportate all'interno del progetto di gara; data la natura delle prestazioni, la suddivisione territoriale è stata ritenuta la ripartizione maggiormente in grado di garantire l'efficacia ed il controllo dei servizi.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Documento firmato digitalmente



Lotto n. 1 **CIG**

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - Ravenna e Cervia	50720000-8	P	90.120,00
A) Importo a base di gara				90.120,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				1.500,00
C) Componente extra canone non soggetto a ribasso				24.000,00
A) + B) + C) Importo complessivo				115.620,00

Quanto al singolo lotto in questione, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per il triennio, pari a € 74.776,30. L'importo è stato individuato sulla base di quanto indicato all'interno del CCNL Metalmeccanici, per le figure professionali da impiegare nell'esecuzione del servizio.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui all'art. 41, comma 14 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.

I contratti collettivi applicati sono CCNL Metalmeccanici e Multiservizi.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'ente.

Documento firmato digitalmente



Lotto n. 2 **CIG**

Tabella 3

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - Faenza, Lugo, Riolo Terme e Casola Valsenio	50720000-8	P	63.240,00
A) Importo a base di gara				63.240,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				1.500,00
C) Componente extra canone non soggetto a ribasso				24.000,00
A) + B) + C) Importo complessivo				88.740,00

Quanto al singolo lotto in questione, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per il triennio, pari a € 57.391,88. L'importo è stato individuato sulla base di quanto indicato all'interno del CCNL Metalmeccanici, per le figure professionali da impiegare nell'esecuzione del servizio.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui all'art. 41, comma 14 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.

I contratti collettivi applicati sono CCNL Metalmeccanici e Multiservizi.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'ente.

Le modalità di calcolo della base d'asta del lotto 1 e del lotto 2 sono dettagliate nell'elaborato progettuale denominato "Calcolo degli importi del servizio"

Documento firmato digitalmente



3.1 DURATA

La durata dell'appalto, per tutti i lotti, (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, o in ogni caso dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 17 del Codice.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice:

variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, considerando il mese di avvio dell'attività

La revisione dei prezzi viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Provincia di Ravenna l'istanza di revisione prezzi, entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

La revisione dei prezzi può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità.

E' fatta applicazione della rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, ai sensi e secondo regolamentazione dell'art. 9 del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per ogni singolo lotto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata massima di due anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 340.600,00 al netto di Iva così suddiviso:

Lotto n. 1

Tabella 4

Importo complessivo (A+B+C)	115.620,00
importo per il rinnovo a base di gara	60.080,00
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.000,00
Importo componente extra canone non soggetto a ribasso d'asta	16.000,00
Valore globale stimato	192.700,00

Documento firmato digitalmente



Lotto n. 2

Tabella 5

Importo complessivo (A+B+C)	88.740,00
importo per il rinnovo a base di gara	42.160,00
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.000,00
Importo componente extra canone non soggetto a ribasso d'asta	16.000,00
Valore globale stimato	147.900,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti.

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti. Ciascun operatore economico partecipante non potrà aggiudicarsi più di un lotto funzionale. L'apertura delle offerte relative a ciascun lotto avrà luogo partendo da quelle presentate per il lotto 1.

Qualora un singolo operatore economico risultasse primo nella graduatoria di entrambi i lotti, la Provincia di Ravenna provvederà a definire di quale dei due lotti risulterà aggiudicatario e di conseguenza di quale dei due lotti risulterà aggiudicatario il miglior offerente, in base al criterio della convenienza economica per la Provincia di Ravenna, definita come maggior importo del risparmio derivante dalle percentuali di ribasso dato da una delle seguenti combinazioni:

- $X_1 =$ importo del risparmio derivante dalla percentuale di ribasso del miglior offerente lotto 1 + importo del risparmio derivante dalla percentuale di ribasso del secondo miglior offerente lotto 2;
- $X_2 =$ importo del risparmio derivante dalla percentuale di ribasso del secondo miglior offerente lotto 1 + importo del risparmio derivante dalla percentuale di ribasso del secondo miglior offerente lotto 2;

a) Se $X_1 > X_2$ o $X_2 = X_1$, si aggiudicherà il lotto 1 al miglior offerente del Lotto 1 e il Lotto 2 al secondo miglior offerente del Lotto 2;

b) Se $X_2 > X_1$, si aggiudicherà il lotto 1 al secondo miglior offerente del Lotto 1 e il Lotto 2 al secondo miglior offerente del Lotto 2;

Tale limitazione è stata imposta in relazione alle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto come deducibili dagli elaborati progettuali e per ragioni connesse all'efficienza della prestazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Documento firmato digitalmente



- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Documento firmato digitalmente



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **FVOE**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Documento firmato digitalmente



6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

/

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **possesso** di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione SOA nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28, ai sensi dell'art. 6 comma 8, del DPR n. 74 del 16/04/2013.
- b) **abilitazione** ai sensi del D.M. n° 37/2008 art. 1 comma 2 lettera c) e lettera e);
- c) **possesso** del patentino per conduttore impianti termici di II° grado, secondo quanto previsto dal D.L. n° 152 del 03/04/2006 rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro per la conduzione degli impianti termici aventi potenzialità termica nominale superiore a 232 kW;
- d) **certificazione ed iscrizione al Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento, controllo delle perdite, recupero di gas su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, svolte ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067. Tale certificazione dovrà essere posseduta per le persone fisiche (articolo 7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 146/2018) nella categoria I e per l'impresa (articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018)

La comprova di tali requisiti è fornita mediante copia conforme all'originale del documento che attesta il possesso dei requisiti sopra richiesti o autocertificazione degli stessi. In quest'ultimo caso, se aggiudicatario, l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia conforme all'originale del documento che attesta il possesso dei requisiti sopra richiesti.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Documento firmato digitalmente



Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) I requisiti di cui al punto 6.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico – professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Documento firmato digitalmente



7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente **può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici** ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In relazione ai requisiti relativi ai titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto ed indicati al punto 6.3 del presente disciplinare, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti stessi solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Documento firmato digitalmente



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulta possibile l'individuazione dei mezzi e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recano clausole generiche quali ad esempio “Si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente o si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”

Poiché l'art. 104 comma 1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non è ammesso il soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. “avvalimento plurimo”).

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo

Documento firmato digitalmente



dell'apposita sezione del **DGUE** e dell'allegato A5. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta; la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

8. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice e dell'articolo 24 del Capitolato speciale, le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur sub appaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei servizi, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

Documento firmato digitalmente



9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione di impegnarsi a adempiere agli impegni predetti. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta "per ciascun lotto" è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad:

- € 3.854,00 per il lotto 1;
- € 2.958,00 per il lotto 2.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'operatore economico concorrente può prestare un'unica cauzione che dovrà essere relativa al lotto 1, cioè a quello di maggior importo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Provincia di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., sede di Ravenna, Piazza G. Garibaldi n. 6 - IBAN n. IT44M0627013199T20990000007 indicando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile

Documento firmato digitalmente



da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o un indirizzo PEC dedicato cui la Stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

Documento firmato digitalmente



1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, oltre da chi sottoscrive l'offerta, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice inerenti al servizio oggetto dell'appalto. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

Documento firmato digitalmente



- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell’offerta, **NON è PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE** alcuna visita ai luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo indicato nella tabella sottostante (con riferimento ai singoli lotti), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1		€ 18,00
Lotto 2		esente

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità

Documento firmato digitalmente



Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

I concorrenti dovranno comunque allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia della ricevuta relativa al pagamento del contributo ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER secondo le modalità specificate al punto 2 del presente Disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno / /2024 a pena di esclusione.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Documento firmato digitalmente



Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB** per singolo file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica Lotto 1 e Offerta tecnica Lotto 2**
- C – **Offerta economica Lotto 1 e Offerta economica Lotto 2**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione da produrre, mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Documento firmato digitalmente



Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa impegno a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'articolo 9 del presente bando.

Documento firmato digitalmente



Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 (Allegato A1);
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.2 (Allegati A2 ed **(eventuale)** A3)
- 3) **(eventuale)** procura;
- 4) garanzia provvisoria
- 5) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 0 (Allegato A5);
- 6) **(eventuale)** documentazione per i soggetti associati di cui al punto 0 (Allegati A4, A6, ed A7);

Documento firmato digitalmente



- 7) contributo Anac;
- 8) modello dichiarazione sostitutiva;
- 9) attestazione assolvimento imposta di bollo;
- 10) relativamente ai requisiti di capacità tecnico – professionale di cui al punto 6.3 autocertificazione o copia conforme all'originale del documento che comprova il possesso dei requisiti richiesti;
- 11) **(eventuale)** Documento riportante dati personali da sottrarre all'accesso di terzi.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A1** da bollare ai sensi di legge.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del d.lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Documento firmato digitalmente



La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, del valore di € 16,00, l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- **tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**

Oppure

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

Oppure

- **mediante pagamento della marca da bollo digitale tramite il servizio pagoPA come da istruzioni al link <https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA>**

In ogni caso il concorrente dovrà caricare nel portale SATER la ricevuta di pagamento elettronico (copia scansionata del MOD. F24 quietanzato e relativa ricevuta di addebito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o della ricevuta di pagamento del bollo digitale tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o pagoPA senza necessità di sottoscrizione digitale) ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Con il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma SATER, e l'Allegato A2 "Dichiarazioni Integrative" l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Il DGUE presente su SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e al comma 4 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2)

Documento firmato digitalmente



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione (non automatica) di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del Codice (**RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE**) **per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici** indicate, **compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Documento firmato digitalmente



- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti**, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) Codice **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice;

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3 e comma 4. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente **l'allegato A3**;

Documento firmato digitalmente



15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ove l'operatore economico concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni, di cui all'art. 104 del Codice, sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e compilando preferibilmente il modello **allegato A5**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento contenuta nel predetto Allegato A5;
- 2) il contratto di avvalimento prodotto in originale o copia autentica;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione. Il contratto deve contenere A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e dei mezzi è causa di esclusione dalla gara)

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente all'**allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Documento firmato digitalmente



Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, conformemente all'**allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente l'**allegato A4**, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica e non ha i requisiti del consorzio stabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater. del D.L. n. 5/2009

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora in avanti "CAD"), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
- **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed ha i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare la dichiarazione di cui all'ultimo punto.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater del D.L. n. 5/2009

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con**

Documento firmato digitalmente



rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del
Documento firmato digitalmente



CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese preferibilmente utilizzando apposita sezione dell'**allegato A6** (o autonoma dichiarazione). Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese già aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, le dichiarazioni di cui all'**allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, le dichiarazioni di cui all' **allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, **per ogni singolo lotto**, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> a pena di esclusione.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Documento firmato digitalmente



- a) relazione tecnica dei servizi offerti
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata;
- d) (eventuale in caso di indicazione di un diverso CCNL da quello riportato al punto 3) dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria.

La relazione, di cui al punto a), contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

Si precisa che ciascun documento dovrà essere in **formato pdf/A**, firmato digitalmente e non dovrà avere dimensioni **superiori a 20 Mb**;

- 1) **Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub A1 – Struttura organizzativa adottata dall'operatore economico con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento**

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

- 2) **Elemento di valutazione sub A2 – Possesso di Certificazioni sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.**

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione ISO 45001:2018, diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico

Documento firmato digitalmente



presenta una **dichiarazione**, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, firmata digitalmente, che attesta il possesso della certificazione richiesta e copia fotostatica della certificazione predetta, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.

3) Elemento di valutazione sub A3 – Possesso di Certificazioni sui sistemi di gestione dell'energia

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione ISO 50001 diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico presenta una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, firmata digitalmente, che attesta il possesso della certificazione richiesta e copia fotostatica della certificazione predetta, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.

4) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione B) – Miglioramento tecnico nella Gestione degli impianti termici

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

5) Elemento di valutazione sub C1 –Criteri premianti per l'affidamento del servizio: possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione predetta, diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico presenta una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, firmata digitalmente, che attesta il possesso di una registrazione EMAS o, in alternativa, una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 e copia fotostatica di una delle certificazioni predette, con l'impegno, in caso di

Documento firmato digitalmente



aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto

- 6) **Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui al sub elemento di valutazione C.2) – Criteri premianti per l'affidamento del Servizio: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.10 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.**

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

Si precisa che:

- **la mancata presentazione nella busta “Offerta tecnica” delle predette relazioni descrittive, comporta l'attribuzione di un coefficiente pari a zero per ciascuna relazione mancante;**
- **non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione e sarà attribuito il coefficiente pari a zero;**
- **nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l'esclusione;**
- **qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina ed indice, riportate su facciate singole e per un massimo di due per ogni relazione, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto;**
- **ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le predette relazioni descrittive con un numero di facciate superiore a quello massimo consentito la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 18 prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate richieste dalla stazione appaltante e soprariportate, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quella massima ammessa saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

Documento firmato digitalmente



L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente, si impegna, nella domanda di partecipazione, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel caso sia aggiudicatario.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, **per ogni singolo lotto**, la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le seguenti modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, **per ogni singolo lotto**, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera ricompresi nel ribasso offerto.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Documento firmato digitalmente



La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

➤ **Elemento A) Elementi qualificanti nell'espletamento del Servizio – max punti 30**

Tali elementi sono finalizzati a valutare il miglioramento della qualità della gestione della commessa.

➤ **sub-elemento A.1) Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento – max punti 20**

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto;

Documento firmato digitalmente



- adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie verifiche e interventi manutentivi;
 - specializzazione ed esperienza dei responsabili e delle squadre di lavoro che svolgeranno i vari interventi di verifiche e manutenzione;
- **sub-elemento A.2) Possesso di Certificazioni sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro – max punti 5**

La commissione giudicatrice valuterà positivamente il possesso da parte del concorrente della certificazione ISO 45001: 2018. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.

Il coefficiente sarà attribuito secondo lo schema seguente:

- 1) pari a 1 = in caso in cui il singolo concorrente o, in caso di ATI, sia il mandatario che almeno uno dei mandanti, posseggano il requisito;
- 2) pari a 0.5 = nel caso in cui, in caso di ATI, il solo mandatario posseda il requisito;
- 3) pari a 0.3 = nel caso in cui, in caso di ATI, almeno uno dei mandanti posseda il requisito;
- 4) pari a 0 = nel caso in cui il singolo concorrente non abbia il requisito o, in caso di ATI nessuno dei componenti abbia il requisito.

➤ **sub-elemento A.3) Possesso di Certificazioni sui sistemi di gestione dell'energia – max punti 5**

La commissione giudicatrice valuterà positivamente il possesso da parte del concorrente della certificazione ISO 50001. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.

Il coefficiente sarà attribuito secondo lo schema seguente:

- 1) pari a 1 = in caso in cui il singolo concorrente o, in caso di ATI, sia il mandatario che almeno uno dei mandanti, posseggano il requisito;
- 2) pari a 0.5 = nel caso in cui, in caso di ATI, il solo mandatario posseda il requisito;
- 3) pari a 0.3 = nel caso in cui, in caso di ATI, almeno uno dei mandanti posseda il requisito;
- 4) pari a 0 = nel caso in cui il singolo concorrente non abbia il requisito o, in caso di ATI nessuno dei componenti abbia il requisito.

Documento firmato digitalmente



➤ **Elemento B) Miglioramento tecnico nella Gestione degli impianti termici - max punti 30**

Tale criterio è finalizzato a valutare il miglioramento tecnico/gestionale del Servizio.

Con riferimento al presente elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base delle proposte di miglioramento tecnico gestionale finalizzate al puntuale controllo del funzionamento degli impianti con particolare riferimento al risparmio energetico e al contenimento dei consumi, nonché a minimizzare il disservizio per l'utenza.

Garantendo un'ampia possibilità di articolazione della proposta, questa dovrà essere esplicitata in una relazione illustrativa, nella quale dovranno essere indicati gli impianti sui quali, tutti o in parte, sarà finalizzata la proposta di miglioramento tecnico – gestionale formulata dal concorrente.

➤ **Elemento C) Proposte migliorative in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 10**

Tale elemento è finalizzato a valutare proposte migliorative che l'operatore economico intende presentare in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i.

➤ **sub-elemento C.1) Criteri premianti per l'affidamento del servizio: possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 5**

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla capacità del concorrente di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001, in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.

Il coefficiente sarà attribuito secondo lo schema seguente:

- 1) pari a 1 = in caso in cui il singolo concorrente o, in caso di ATI, sia il mandatario che almeno uno dei mandanti, posseggano il requisito;
- 2) pari a 0.5 = nel caso in cui, in caso di ATI, il solo mandatario possenga il requisito;

Documento firmato digitalmente



- 3) pari a 0.3 = nel caso in cui, in caso di ATI, almeno uno dei mandanti possieda il requisito;
- 4) pari a 0 = nel caso in cui il singolo concorrente non abbia il requisito o, in caso di ATI nessuno dei componenti abbia il requisito.

➤ **sub-elemento C.2) Criteri premianti per l'affidamento del Servizio: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.10 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 5**

È attribuito un punteggio premiante nell'uso di prodotti da costruzione, installati in sostituzione dei prodotti ammalorati o non più funzionanti, in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure con prestazioni pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione. L'entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti proposti recanti le etichettature qui richieste.

OFFERTA ECONOMICA

➤ **Elemento D) Ribasso percentuale – max punti 30**

Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo dei servizi posto a base di gara

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		Fattori Ponderali
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI		Ponderazione relativa (sub-pesi)
Offerta Tecnica		Punteggio massimo
Elementi di natura qualitativa		
A	Elementi qualificanti nell'esecuzione del servizio	Punti 30
A.1	Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento	Punti 20

Documento firmato digitalmente



	A.2	Possesso di Certificazioni sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.	Punti 5	
	A.3	Possesso di Certificazioni sui sistemi di gestione dell'energia.	Punti 5	
	B	Miglioramento tecnico nella Gestione degli impianti termici		Punti 30
	C	Proposte migliorative in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i.		Punti 10
	C.1	Criteri premiali Criteri premianti per l'affidamento del servizio: possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.	Punti 5	
	C.2	Criteri premianti per l'affidamento del Servizio: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.10 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.	Punti 5	
			TOTALE PUNTI	Punti 70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il relativo punteggio di cui al paragrafo precedente, è attribuito un coefficiente sulla base del “Metodo aggregativo – compensatore”, mediante la seguente formula:

$$P1_i = (A1i * 20 + A2i * 5 + A3i * 5 + Bi * 30 + C1i * 5 + C2i * 5)$$

Dove:

P1_i è il punteggio complessivo dell'offerta tecnica attribuito al concorrente i-esimo;

A1_i, Bi e C2_i sono i coefficienti attribuiti al concorrente i-esimo nei rispettivi elementi e sub-elementi A1, B, e C2 dopo l'esecuzione del confronto a coppie di seguito descritto.

A2_i, A3_i e C1_i sono i coefficienti (0 o 1) attribuiti al concorrente i-esimo nei rispettivi elementi e sub-elementi A2, A3 e C1 dopo l'esecuzione della verifica del possesso delle certificazioni previste.

Come sopra accennato, per la valutazione degli elementi e sub-elementi di natura **qualitativa (A1, B, e C2) relativi all'offerta tecnica** si procederà a determinare i coefficienti variabili tra 0 ed 1, con il criterio del confronto a coppie e precisamente, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti gli altri.

Documento firmato digitalmente



Per ogni elemento, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F
A					
B					
C					
D					
E					

Al termine dei confronti si attribuiscono i coefficienti sulla base del seguente criterio:

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente riparametrato conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario con successiva determinazione della media dei punteggi attribuiti.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, con la seguente modalità:

Documento firmato digitalmente



$$P_{2i} = D_i \cdot 30$$

- D_i è il coefficiente compreso tra 0 ed 1 relativo all'elemento di valutazione D in riferimento al ribasso offerto dal concorrente i-esimo, calcolato con le seguenti modalità:

$$D_i = R_i / R_{max}$$

dove:

- R_i = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max} = valore del ribasso percentuale offerto più conveniente tra tutti quelli offerti.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_{1i} + P_{2i}$$

dove

P_i = totale punteggio del concorrente i-esimo

P_{1i} = punteggio del concorrente i-esimo relativo all'offerta tecnica

P_{2i} = punteggio del concorrente i-esimo relativo all'offerta economica

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Documento firmato digitalmente



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo presso la sede della Provincia di Ravenna il giorno **/ /2024 alle ore 09:30**. La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara> .

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Un Seggio di Gara costituito dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio - Responsabile Unico di progetto o suo sostituto in caso di impedimento e da due dipendenti della Provincia di Ravenna di cui uno segretario verbalizzante, accede nella prima seduta pubblica, attraverso la piattaforma telematica SATER, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta, tecnica ed economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

Documento firmato digitalmente



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si attiene a quanto previsto in materia dall'art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le convocazioni della commissione giudicatrice predetta sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara>.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza. La commissione giudicatrice procede poi, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta sulla busta "**offerta tecnica**" ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa "**Metodo aggregativo – compensatore**", all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

Documento firmato digitalmente



b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato agli operatori economici concorrenti ($P_i = P1_i + P2_i$) e ne redige, infine, la graduatoria

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

Documento firmato digitalmente



La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti alla Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

Documento firmato digitalmente



- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice; in difetto, la Provincia di Ravenna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. La Provincia di Ravenna può sia non effettuare o sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla stipulazione del Contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Documento firmato digitalmente



L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai
Documento firmato digitalmente



principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna.

Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia al seguente link per la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare.

30. ALTRE PRESCRIZIONI

- Si chiede agli operatori economici partecipanti di indicare, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, se rientrano tra le micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), così come definite dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003.

Documento firmato digitalmente



- Il pagamento del corrispettivo a fronte dei servizi regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.;
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all'art. 124 del Codice.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, con provvedimento motivato, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
- Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il Codice, la L. 241/1990, e le altre normative in materia di pubblici appalti.

31. ALLEGATI

- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- **A1** Dichiarazione di partecipazione
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese
- **A5** Attestazione di avvalimento
- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito
- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

Il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dott. Ing Marco Conti

Documento firmato digitalmente